

Ordinanza che adegua ordinanze in seguito alla riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria

del 4 settembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011¹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Allegato 1 n. 2.3

2.3 Dipartimento federale dell'interno

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFI	
Pianificazione e coordinamento degli affari	Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori
Ufficio federale della sanità pubblica	Quadri delle Divisioni radioprotezione e prodotti chimici
Archivio federale	Tutte
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	Direttore dell'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) e supplente Responsabile della sicurezza biologica dell'IVI

¹ RS 120.4

2. Ordinanza del 4 dicembre 2009² sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Allegato 3 n. 8 e 12.3

Per gli scopi e alle condizioni menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:

8. Dipartimento federale dell'interno
- 8.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti;
- 8.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizootie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie;
- 12.3 Ufficio federale dell'agricoltura: in relazione all'esecuzione della legislazione sull'agricoltura;

3. Ordinanza del 18 maggio 2005³ sui prodotti chimici

Art. 86 lett. b

Se necessario ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, occorre trasmettere all'organo di notifica e ai servizi di valutazione i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti:

- b. i dati relativi a sostanze estranee e componenti di derrate alimentari e a sostanze contenute in oggetti d'uso, che sono stati rilevati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria in base all'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;

4. Ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sui biocidi

Art. 52 lett. e

I servizi di valutazione per i biocidi sono:

- e. l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per le questioni relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali.

² RS 121.1
³ RS 813.11
⁴ RS 817.02
⁵ RS 813.12

5. Ordinanza del 22 giugno 1994⁶ sulla radioprotezione

Art. 104 cpv. 3

³ L'UFSP collabora con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e i Cantoni per la sorveglianza della radioattività nelle derrate alimentari.

Art. 109 **Informazione**

¹ Gli organi di controllo informano l'USAV qualora accertino il superamento di un valore limite o di un valore di tolleranza.

² L'USAV informa l'UFSP e gli organi di controllo sulle notifiche, di cui al capoverso 1, che gli sono state trasmesse.

6. Ordinanza del 18 maggio 2005⁷ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Art. 4 **Impieghi soggetti ad autorizzazione**

Per i seguenti impieghi è necessaria l'autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione
a. l'impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari per la lotta contro i roditori (rodenticidi) a livello interaziendale o con l'uso di macchine	autorità cantonale; per impieghi regionali e transregionali, d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
b. lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria	Ufficio federale dell'aviazione civile d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'USAV, l'UFAG e l'UFAM
c. l'impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale

⁶ RS 814.501

⁷ RS 814.81

Art. 18 cpv. 3

³ Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni l'autorità incaricata del controllo ne informa le autorità competenti per le decisioni in virtù dell'articolo 19. Se queste ultime sono autorità cantonali, l'autorità incaricata del controllo informa inoltre l'UFSP e l'UFAM, in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari l'USAV e l'UFAG e in caso di contestazioni riguardanti concimi l'UFAG.

7. Ordinanza del 23 novembre 2005⁸ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 5 capoverso 4, 6 capoversi 1 e 2, 7 capoversi 1 e 2, 10 capoverso 2 lettera h, 20 capoverso 1 frase introduttiva e capoversi 3 e 4, 22 capoverso 1, 23 capoverso 3, 26 capoverso 6 lettere a e b, 32 capoversi 1 e 2, 52 capoverso 1, 53 lettera b, 60 capoverso 1, 61 capoverso 1, 63 capoverso 5, 65a capoversi 1 e 2, 65b, 68 capoverso 1, 69 capoverso 5, 76 capoverso 1, 77 capoversi 1 e 2, nonché 80 capoverso 6 «UFSP» è sostituito con «USAV».

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Sono fatte salve le disposizioni:

- b. dell'ordinanza del 30 ottobre 1985⁹ sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Art. 5 cpv. 1

¹ Le derrate alimentari che non sono specificate dal DFI necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Art. 22 cpv. 3

³ Se si tratta di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono OGM o li contengono, l'USAV dirige e coordina la procedura di autorizzazione. L'USAV sottopone la domanda all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per una valutazione nelle rispettive sfere di competenza. L'autorizzazione può essere concessa soltanto se tali servizi specializzati acconsentono alla messa in commercio.

⁸ RS 817.02

⁹ RS 916.472

Art. 64 cpv. 1

¹ L'USAV allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale d'intesa con l'UFAG e dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione.

Art. 65 cpv. 1

¹ L'USAV allestisce piani di emergenza per la gestione delle situazioni di crisi d'intesa con l'UFAG e dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione e la Direzione generale delle dogane.

Art. 78 cpv. 3

³ Su domanda, i dati sono messi a disposizione di tutte le autorità cantonali d'esecuzione, dell'USAV, dell'UFAG, di Swissmedic e dell'Amministrazione federale delle dogane. Tali servizi possono concedersi reciprocamente l'accesso ai dati mediante procedure di richiamo.

8. Ordinanza del 23 novembre 2005¹⁰ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 23 capoverso 3, 31 capoverso 3, 38 capoverso 1, 42 capoverso 2, nel titolo prima dell'articolo 50, negli articoli 52, 60 capoverso 2 nonché 62 rubrica e capoversi 1–3, «Ufficio federale» è sostituito con «USAV».

Art. 8 cpv. 2

² L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione d'esercizio se da un controllo del macello risulta che esso soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 e lo registra conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹¹ sulle epizootie, sempreché il macello serva alla macellazione di bestiame da macello. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana direttive tecniche relative alla registrazione di stabilimenti per altre specie animali.

Art. 50 Piano di controllo nazionale pluriennale

L'USAV allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale congiuntamente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

¹⁰ RS 817.190

¹¹ RS 916.401

Art. 51 cpv. 1, parte introduttiva

¹ L'USAV allestisce piani di emergenza per la gestione delle situazioni di crisi congiuntamente all'UFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione e la Direzione generale delle dogane. I piani contengono in particolare informazioni su:

9. Ordinanza dell'8 dicembre 1997¹² sul controllo delle derrate alimentari nell'esercito

Art. 3 cpv. 3

³ Il Servizio veterinario dell'esercito (S vet Es) allestisce un rapporto annuale sull'esecuzione del controllo autonomo a destinazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ Il S vet Es allestisce un elenco delle località e delle date d'occupazione conosciute, nonché dei proprietari delle cucine e dei magazzini negli impianti non classificati, occupati dalla truppa o dall'amministrazione militare l'anno successivo, e dei proprietari dei macelli negli impianti non classificati utilizzati l'anno successivo e lo invia all'USAV e agli organi cantonali d'esecuzione alla fine di novembre di ogni anno.

² *Abrogato*

Art. 7 cpv. 3

³ Le autorità cantonali d'esecuzione informano l'USAV e il S vet Es sul risultato del controllo delle derrate alimentari e sui provvedimenti ordinati secondo gli articoli 28–31 LDerr.

10. Ordinanza del 13 gennaio 1999¹³ sulla dichiarazione

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 capoversi 1 e 3, 10 capoverso 2, 11 capoversi 1 e 2, nel titolo prima dell'articolo 12, negli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 1, 14, 16 capoversi 1 e 2, 17, rubrica e frase introduttiva, 18 capoverso 1, 20 capoverso 1 nonché 21 capoverso 1 «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».

¹² RS 817.45

¹³ RS 818.141.1

Art. 4 cpv. 2

² I capi laboratorio dichiarano le loro osservazioni all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e simultaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona in esame.

Art. 13 cpv. 2

² Esso coordina con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) la sorveglianza delle infezioni provenienti da animali, da derrate alimentari o da oggetti d'uso.

Art. 15, frase introduttiva e lett. c

L'UFSP, su sua iniziativa o su domanda di un medico cantonale, può chiedere dati che non permettono l'identificazione di persone in merito a malattie trasmissibili, segnatamente a:

- c. l'USAV: dati di medicina veterinaria, dati epidemiologici e di altra natura relativi a malattie trasmissibili dagli animali, dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso all'uomo;

11. Ordinanza del 23 novembre 2005¹⁴ concernente la produzione primaria

Art. 9 Competenze degli Uffici federali

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, vigila sull'esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010¹⁵ sul controllo del latte.

² L'Ufficio federale dell'agricoltura, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale.

Art. 10 cpv. 1, parte introduttiva

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e la Direzione generale delle dogane e d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, allestisce piani d'emergenza per la gestione delle situazioni di crisi. Questi piani contengono in particolare informazioni riguardanti:

¹⁴ RS 916.020

¹⁵ RS 916.351.0

12. Ordinanza del 20 ottobre 2010¹⁶ sul controllo del latte

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 6 capoverso 3 frase introduttiva, 7 capoverso 1, 11 capoverso 4, 12, 13 capoverso 2 lettera a, 14 capoverso 1 nonché 16 «UFV» è sostituito con «USAV».

Art. 5 cpv. 2

² I laboratori di prova designano, d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.

Art. 10

L'USAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme all'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

13. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹⁷

Art. 13 cpv. 2

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'Ufficio federale di statistica, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio federale del consumo, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 4–8 di cui necessitano per svolgere i loro compiti.

Art. 27 cpv. 3

³ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stabilisce il genere di controlli che gli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie sono tenuti a effettuare presso le aziende detentrici di animali.

¹⁶ RS 916.351.0

¹⁷ RS 916.404.1

14. Ordinanza del 29 ottobre 2008¹⁸ concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 4 capoversi 1 e 3, 5 frase introduttiva, 6 capoversi 1 e 2 lettera b, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 lettera a, 15 capoverso 1, 16 capoversi 1 e 2, 17, 19 capoverso 2, 21 capoverso 2 nonché nell'allegato numero 1.2 punti 4 e 5 «UFV» è sostituito con «USAV».

Art. 3 lett. d

S'intendono per:

- d. *UFAL*: Unità federale per la filiera alimentare dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);

Art. 11 lett. b

Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:

- b. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG e dell'UFAL che inseriscono o trattano i dati nell'ambito dei compiti d'esecuzione e di rapporto;

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione come pure i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG e dell'UFAL di cui all'articolo 11 lettera b hanno accesso mediante procedura di richiamo ai seguenti dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione:

Art. 18 Protezione dei dati

L'USAV, l'UFAG, l'UFAL e le autorità cantonali d'esecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regolamento per il trattamento dei dati, l'USAV definisce le misure organizzative e tecniche necessarie a tal fine.

Allegato

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

15. Ordinanza del 18 aprile 2007¹⁹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 2 lettera b, 5, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 14 capoversi 1 e 4 parte introduttiva, 15 capoverso 3, 18 capoversi 2 e 4, 20 capoverso 2, 20a capoverso 3, 25 capoversi 1 frase introduttiva, 2 frase introduttiva e 3, 26 capoversi 1 frase introduttiva, 2, 3 frase introduttiva, 5 e 6, 27 capoverso 4, 33 rubrica, capoversi 1, 2 frase introduttiva e 3, 34 capoverso 6, 36 capoversi 2, 5 e 6, 37 capoverso 2, 42 capoversi 2 e 3, 45 capoverso 1, 48 capoversi 1e 2, 49 capoversi 1e 2, nonché 52 capoverso 1 «UFV» è sostituito con «USAV».

Art. 2 lett. a

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. USAV: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

Art. 7 cpv. 1

¹ Hanno accesso a *Traces* l'USAV, inclusi i posti d'ispezione frontalieri, l'Amministrazione delle dogane, gli uffici dei veterinari cantonali e dei chimici cantonali, i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari.

Art. 13 cpv. 2

² Per le importazioni che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo possono essere stabiliti oneri da parte dell'USAV in caso di elevato rischio per l'igiene delle derrate alimentari o in caso di elevato rischio di epizootie.

Art. 15 cpv. 2

² Se per le partite d'importazione di animali e prodotti animali provenienti dall'Unione europea sono previsti certificati *Traces* o particolari documenti commerciali, i rispettivi testi sono pubblicati in Internet²⁰.

Art. 18 cpv. 3

³ L'Amministrazione delle dogane può richiedere assistenza agli uffici cantonali designati dall'USAV in caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

¹⁹ RS 916.443.10

²⁰ www.blv.admin.ch/traces/it

Art. 26 cpv. 7 e 34 cpv. 5

Abrogati

Art. 35 cpv. 4

⁴ L'USAV organizza, in collaborazione con l'Amministrazione delle dogane, corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine sull'esecuzione della legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e della legislazione doganale.

Art. 43 cpv. 1

¹ Le tasse per le prestazioni di servizi dell'USAV sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985²¹ sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

4 settembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Appendice alla modifica dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione
per il Servizio veterinario pubblico
(n. 14)*

*Allegato
(art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 1)*

Contenuto del SISVet e diritti di accesso

N. 1/1.1 e n. 3

1.1 Ruoli utente

USAV-Ammin.	Collaboratore dell'USAV con ruolo di amministratore per il SISVet
USAV-Coll.	Collaboratore dell'USAV e dell'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) nell'eventualità che l'USAV sia competente per l'unità
AVC-Ammin.	Collaboratore dell'autorità veterinaria cantonale competente per l'unità, con ruolo di amministratore
AVC-Coll.	Collaboratore dell'autorità veterinaria cantonale competente per l'unità
Altri coll.	Collaboratore dell'USAV, dell'IVI o di un'autorità veterinaria cantonale non competente per l'unità
UFAL-Coll.	Collaboratore dell'UFAL
UFAG-Coll.	Collaboratore dell'UFAG che si occupa di compiti concernenti la protezione degli animali per quanto riguarda la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

3 Diritti di accesso

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
1. Dati di base								
<i>1.1 Informazioni generiche concernenti l'unità (azienda o persona):</i>								
Denominazione dell'unità ¹	1, 2, 3, 4,	A	A	A	A	B	B	B
<ul style="list-style-type: none"> - Indirizzo di domicilio (persona) - Informazioni sull'ubicazione (azienda)¹ - Indirizzo postale (persona e azienda)¹ - Comune¹ - Distretto¹ - Cantone, Paese¹ 	4 1, 3, 4 1, 4 1 8 1	A	A	A	A	B	B	B
Lingua ¹	1, 4	A	A	A	A	B	B	B
Autorità veterinaria ¹	7	B	B	B	B	B	B	B
Coordinate dello stabile ¹	1, 4	A	A	A	A	A	B	B
Indirizzo per la corrispondenza (persona o azienda) ¹	1, 4	A	A	A	A	B	B	B
<ul style="list-style-type: none"> - Numero di telefono (privato e professionale)¹ - Numero di fax¹ - E-mail¹ 	1, 4	A	A	A	A	B	B	B
Stato dell'unità nel sistema <ul style="list-style-type: none"> - attivo - non attivo 	1, 2, 4 2, 4	A	A	A	A	B	B	B

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
<i>1.2 Numero di identificazione</i>								
Numero ID SISVet (generato automaticamente)	7	B	B	B	B	B	B	B
Numero BDTA ¹	2	B	B	B	B	B	B	B
Numero d'identificazione cantonale ¹ della persona o dell'azienda	1	A	B	A	A	B	B	B
Numero attribuito dall'autorità veterinaria	4	A	A	A	A	B	B	B
Numero RIS ¹	3	B	B	B	B	B	B	B
Numero AGIS/SIPA ¹ della persona o del tipo di azienda	1	B	B	B	B	B	B	B
<i>1.3 Denominazione dell'unità: persona (categoria)</i>								
Categoria: persona BDTA/persona AGIS/SIPA	1, 2	B	B	B	B	B	B	B
Tipo di funzione ufficiale secondo la legislazione sulle epizootie, la protezione degli animali o le derrate alimentari (ad es. veterinario ufficiale, farmacista cantonale)	4	A	A	A	A	D	B	B
Tipo di funzione non ufficiale secondo la legislazione sulle epizootie, la protezione degli animali, le derrate alimentari o l'agricoltura (ad es. responsabile dell'alpeggio, consulente in agricoltura)	1, 4	A	A	A	A	D	B	B
Altre denominazioni (unità amministrativa, risorsa del progetto)	4	A	A	A	A	D	B	B
<i>1.4 Denominazione dell'unità: azienda (categoria)</i>								
Categoria: azienda BDTA/azienda AGIS/SIPA	1, 2	B	B	B	B	B	B	B
Categoria d'azienda secondo la legislazione sulle epizootie, la protezione degli animali, le derrate alimentari o l'agricoltura (ad es. macello, allevamento animali da compagnia, locale preparazione alimenti per animali)	1, 4	A	A	A	A	D	B	B

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
<i>1.5 Peculiarità della categoria (persona)</i>								
Informazioni utili per l'esecuzione afferenti a una determinata categoria (ad es. corsi frequentati, data di conseguimento del diploma, professione)	4	A	A	A	A	F	F	F
<i>1.6 Cartine geografiche</i>								
Cartine geografiche con le aziende rappresentate secondo le loro coordinate	6, 4	A	A	A	A	E	B	B
2. Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione								
<i>2.1 Dettagli complementari riguardanti l'unità</i>								
2.1.1 Osservazioni Soltanto osservazioni riguardanti l'esecuzione	4	A	A	A	A	F	F	F
Progetti ai quali partecipa l'unità (visualizzazione automatica): – Nome del progetto – Tipo di progetto – Data di elaborazione del progetto – Data d'inizio del progetto – Data di chiusura del progetto	4	B	B	B	B	F	B	F

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
<p>2.1.2 Informazioni riguardanti gli animali affetti da diarrea virale bovina (BVD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione dell'animale (numero BDTA) - Stato sanitario dell'animale riguardo alla BVD - Informazioni sull'unità che ha modificato lo stato BVD - Esito del test (negativo o positivo) - Data dell'inseminazione - Data di nascita - Data di macellazione - Nome dell'animale - Femmina sì/no - Numero BDTA della madre - Stato BDTA (se l'animale è vivo o morto e se il luogo in cui si trova è sconosciuto) - Osservazioni in merito all'animale - Informazioni sui risultati degli esami di laboratorio per ogni animale (data di prelievo del campione, esito del test, n. ID del laboratorio, numero di riferimento attribuito dal laboratorio, metodo, materiale, specie animale) 	2, 5, 9	A, B	A, B	A, B	A, B	B	F	F
<p>2.1.3 Compito riguardante l'unità (panoramica)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data - Denominazione degli interventi riguardanti l'unità (ad es. vaccinazione) - Motivo dell'intervento (caso o progetto) - Denominazione dell'unità responsabile dell'adempimento dell'intervento - Data entro cui va concluso l'adempimento 	7	B	B	B	B	F	B	F

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
<i>2.2 Dettagli riguardanti il compito</i>								
2.2.1 Animali – Denominazione della banca dati da cui provengono le indicazioni relative all'animale ¹ – Tipo di animale ¹ – Numero di animali ¹ – Data (di rilevamento del numero di animali) ¹	1, 2, 4	A	A	A	A	F	B	B
2.2.2 Stato epizootico – Epizoozia (nome) – Codice dell'epizoozia attribuito dall'Organizzazione mondiale della salute degli animali (OIE) – Stato: sospetto, contaminato, indenne, ignoto – Stato stabilito da – Data della comparsa del focolaio – Numero d'identificazione del caso	4	A	A	A, B	A, B	B	B	F
2.2.3 Relazioni – Tipo di relazione – Unità di destinazione – Dal (data) – Al (data) – Informazione se la relazione può essere visualizzata da altre autorità veterinarie cantonali – Numero di controllo delle carni (soltanto per controllori delle carni o macelli)	1, 2, 4	A	C	C	C	B ²	B ²	B ²

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
2.2.4 Casi (maschera principale e maschera panoramica) – Numero d'identificazione del caso – Tipo di caso: richiesta d'autorizzazione, richiesta di spostamento degli animali, inadempimenti, epizoozia, altro – Data della notifica – Data di apertura del caso – Data di chiusura del caso – Casi connessi (nome dell'unità, relazione, n. ID del caso, tipo di caso, data della notifica, data di apertura, data di chiusura)	4	A	A	A	A	C, E	B	B ³
2.2.4.1 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): richiesta d'autorizzazione – Tipo di autorizzazione – Informazione sullo stato dell'autorizzazione: nuova, rinnovata – Nome e cognome della persona/azienda richiedente – Numero d'identificazione dell'autorizzazione – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome del richiedente – Esito della richiesta – Osservazioni – Data di chiusura – Nome e cognome della persona che ha chiuso la pratica – Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi	4	A	A	A	A	C	B	F
2.2.4.2 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): richiesta di autorizzazione di spostare gli animali – Tipo di autorizzazione – Informazione sullo stato dell'autorizzazione: nuova, rinnovata – Nome e cognome della persona/azienda richiedente – Numero di identificazione dell'autorizzazione – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome del richiedente	4	A	A	A	A	C	B	F

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
<ul style="list-style-type: none"> - Esito della richiesta - Unità di origine (nome e indirizzo) - Unità di destinazione (nome e indirizzo) - Spostamento di animali: accettato/rifiutato - Tipo di merce o di animali trasportati - Osservazioni - Data di chiusura della pratica - Nome e cognome della persona che ha chiuso la pratica - Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi 								
<p>2.2.4.3 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): inadempimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome e cognome della persona/azienda - Numero d'identificazione (numero pratica) - Data di apertura della pratica - Pratica aperta da (persona responsabile) - Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/l'evento scatenante - Osservazioni - Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi - Inadempimenti: <ul style="list-style-type: none"> - Dettagli concernenti l'inadempimento - Inadempimento rilevato il (data) - Livello di gravità - Da rimediare entro il (data) - Rimediato il (data) 	4	A	A	A	A	C	C	F

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
2.2.4.4 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): epizoozia – Nome e cognome della persona/azienda – Numero di identificazione (numero pratica) – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/l'evento scatenante – Osservazioni – Nome dell'epizoozia – Profilo epizootico scelto – Stato: sospetto, contaminato, indenne, ignoto – Risposta scelta per fronteggiare il focolaio d'epizoozia – Caso convalidato: si/no	4	A	A	A	A	C	B	F
2.2.4.5 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): altro caso – Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/l'evento scatenante – Interventi (categoria, tipo) – Data di chiusura della pratica – Nome e cognome della persona che ha chiuso il caso	4	A	A	A	A	C	C	F
2.2.5 Autorizzazioni (maschera panoramica) – Numero d'identificazione dell'autorizzazione – Tipo di autorizzazione – Data di rilascio – Stato: attivo/non attivo – Nome e cognome della persona che ha rilasciato l'autorizzazione – Autorizzazione valida fino al – Autorizzazioni connesse	4	A	A	A	A	C	B	F

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
2.2.6 Restrizioni – Numero d'identificazione – Tipo di restrizione – Restrizione decisa il (data) – Inizio e fine della restrizione (date) – Data d'abrogazione della restrizione – Stato della restrizione/delle restrizioni connesse	4	A	A	A	A	F, E	F, E	F
2.2.7 Risultati degli esami di laboratorio – Motivo dell'analisi di laboratorio – Elemento specifico (precisazione del motivo dell'analisi) – Data di prelievo del campione – Numero d'identificazione dell'animale – Esito del test – Osservazioni	4	A	A	A	A	F	B	F
2.2.8 Unità d'origine dell'epizoozia – Tipo di risposta alla comparsa del focolaio – Numero d'identificazione dell'epizoozia – Tipo di evento epizootico – Livello di rischio – Inizio dell'evento epizootico (data) – Fine dell'evento epizootico (data) – Caso d'origine – Unità di destinazione – Data d'inizio della sorveglianza – Data di fine della sorveglianza – Attivo (si/no)	4	A	A	A	A	F, E	F, E	F

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
2.2.9 Unità di destinazione della malattia – Tipo di risposta alla comparsa del focolaio – Numero d'identificazione dell'epizootia – Tipo di evento epizootico – Livello di rischio – Inizio dell'evento epizootico (data) – Fine dell'evento epizootico (data) – Caso d'origine – Unità di destinazione – Data d'inizio della sorveglianza – Data di fine della sorveglianza – Attivo (sì/no)	4	A	A	A	A	F, E	F, E	F
2.2.10 Documenti (maschera panoramica) – Nome del documento – Tipo di documento (lettera tipo, istruzione, direttiva ecc.) – Data di creazione	7	B	B	B	B	F	F	F
2.2.11 Documenti d'esecuzione specifici per ogni unità Documenti riguardanti un'unità elaborati nell'ambito di casi d'esecuzione	4	A, C	C	C	C	F	F	F
<i>2.3 Animali (BDTA)</i>								
2.3.1 Elenco dei singoli animali presenti nell'azienda – Numero BDTA dell'animale – Nome dell'animale – Data di nascita – Sesso: femmina: sì/no – Razza – Stato BDTA (se l'animale è vivo o morto e se il luogo in cui si trova è sconosciuto)	2, 4	B	B	B	B	F	B	B

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
2.3.2 Spostamenti di animali – Data dello spostamento – Nome dell'unità d'origine o dell'unità di destinazione – Numero BDTA dell'unità d'origine o dell'unità di destinazione – Direzione dello spostamento – Identificazione degli animali	2	B	B	B	B	F	B	B
2.4 Progetto d'esecuzione relativo alla campagna di vaccinazione Bluetongue – Numero di ovini e caprini nonché data di vaccinazione e vaccino impiegato – Identificazione (n. BDTA) dei bovini – Nome – Data di nascita – Stato vaccinale dell'animale – Informazioni sulle date di vaccinazione e sui vaccini impiegati – Osservazioni in merito all'animale	4, 9	A	C	A	A	F	F	F
3. Dati di sistema – Liste di riferimento – Configurazione del sistema per processi d'esecuzione (profili) – Formulari per l'inserimento di dati		A	B	B	B	B	B	B

Tipologia d'accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Utente						
		USAV-Ammin.	USAV-Coll.	AVC-Ammin.	AVC-Coll.	Altri coll.	UFAL-Coll.	UFAG-Coll.
4. Dati utenti								
<i>4.1 Gestione utenti</i>								
<ul style="list-style-type: none"> - Impostazioni del login: nome utente, campo, attività - Dettagli personali: cognome, nome, lingua, autorità veterinaria responsabile dell'utente - Impostazioni di base per utilizzare i filtri del sistema (funzioni di ricerca) - Impostazioni di base per utilizzare le opzioni di visualizzazione dei risultati della ricerca - Impostazione di sicurezza (attribuzione dei ruoli utente nel sistema) 	4	A	F	A	F	F	F	F
<i>4.2 Propria configurazione utente</i>								
Impostazione della configurazione utente da parte dell'utente stesso	4	A	A	A	A	F	A	A
<i>4.3 Configurazione utente da parte dell'amministratore</i>								
Impostazione della configurazione utente per i collaboratori da parte dell'amministratore	4	A	F	A	F	F	F	F
<ol style="list-style-type: none"> ¹ Nessun diritto di modifica dei dati importati dalla banca dati dell'UFAG (AGIS/SIPA), dalla BDTA o dal RIS o che provengono dall'Ufficio federale di statistica. ² Sono visualizzabili esclusivamente le relazioni che provengono dall'AGIS/SIPA o dalla BDTA. ³ Accesso solo ai dati concernenti i casi di inadempimento nell'ambito della protezione degli animali. 								